

# Per dare più forza al Pd

Al suo impegno per far tornare l'Italia a crescere

*Una riflessione e una proposta in vista della Direzione Nazionale del 20 ottobre*

Quando il PD è stato fondato, nel 2007, c'erano visioni abbastanza diverse su cosa avrebbe dovuto essere. Ma tutti noi siamo stati alla fine conquistati dal progetto ambizioso e affascinante di costruire non un "ulteriore partito", quanto un "nuovo tipo" di partito, mai sperimentato prima nella nostra storia politica, e per certi tratti nemmeno altrove.

Un partito aperto, plurale, a vocazione maggioritaria. Dotato di una larga base di aderenti, composta di «elettori» e di «iscritti»; con una leadership forte e contendibile. Capace di parlare quindi al Paese con una voce autorevole. Non un corpo separato che cala "dall'alto" le sue riforme, ma un organismo vivo, che ha radici profonde e antenne sensibili nella società italiana. Pilastro, nel centrosinistra, di una matura democrazia dell'alternanza. Solidamente collocato nella famiglia dei socialisti e dei democratici europei. Motore del cambiamento per modernizzare la politica e far tornare l'Italia a crescere.

Oggi che quel progetto si è concretamente affermato e comincia a dare frutti ben visibili per i cittadini, premiati da un ampio consenso, possiamo forse superare i contrasti «di principio» che ci hanno diviso nel passato e cercare di rafforzare l'impianto organizzativo del PD in un dialogo costruttivo, al di là delle divisioni tra componenti congressuali.

Questo stesso documento è un esercizio e forse una prova che un tale dialogo sia davvero possibile.

Oggi è il momento più opportuno, essendo distanti da elezioni e congressi, e davanti ai notevoli cambiamenti che inevitabilmente deriveranno dal superamento del finanziamento pubblico dei partiti.

Possiamo farlo perché forse esiste una sufficiente condivisione su alcuni aspetti di fondo, in passato considerati controversi, e la comune convinzione che altri possano essere migliorati.

## **I punti fermi che non sono in discussione**

Non è in discussione, a nostro avviso, l'impianto del «partito aperto», costituito da una doppia platea di aderenti: dagli «iscritti» e dagli «elettori-che-aderiscono-partecipando». Un impianto grazie al quale il PD è oggi, di gran lunga, il partito europeo con la più ampia base associativa. Essendo chiaro che «iscritti» ed «elettori» hanno prerogative diverse (in parte da specificare) e livelli differenziati di impegno.

Non è in discussione il carattere paritario, rispetto al genere, degli organismi rappresentativi interni, e l'autonomia delle federazioni territoriali.

Non sono in discussione le primarie (senza registrazioni preventive) come metodo ordinario per la scelta delle candidature alle principali cariche apicali di governo (sindaci, presidenti di regione) e modalità ugualmente aperte per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionali del partito. Consultazioni aperte di questo tipo legittimano con più forza i leader e gli orientamenti di fondo, attenuano il rischio che *piccoli gruppi organizzati* influiscano su *grandi scelte*, ci consentono di ampliare progressivamente la platea di chi «aderisce-partecipando», di chi dichiara cioè, anche al momento stesso del voto, di voler essere incluso nell'Albo degli elettori del Pd.

Non è in discussione la tendenziale corrispondenza tra la leadership nazionale del partito e la (candidatura alla) guida del governo. Perché questo è il modo normale attraverso cui riusciamo ad esprimere con una voce forte e chiara la nostra agenda riformista, proporla senza ambiguità al Paese e portarla efficacemente nelle istituzioni.

Ma un grande partito ovviamente non è solo fatto di primarie e di leader. Deve avere una *organizzazione* che attiva e che connette chiunque, con i suoi tempi e suoi modi, voglia partecipare; deve essere una *scuola* nella quale si elaborano idee per il governo; una *palestra* che seleziona, forma e promuove classe dirigente; una *comunità* di persone che condividono valori, oltre a principi circa le competenze e gli standard deontologici da richiedere a chi li rappresenta nelle istituzioni.

Non abbiamo da proporre soluzioni su tutto. Ci limitiamo a segnalare cinque temi, ben circoscritti, su cui pensiamo che si possa concretamente lavorare nei prossimi mesi.

## **Una infrastruttura organizzativa che mobilita e che connette**

Il Partito Democratico ha un enorme patrimonio da valorizzare, costituito dalla sua base associativa: milioni di «elettori» che hanno «aderito-partecipando» e centinaia di migliaia di iscritti. Si deve partire da qui, per costruire, insieme a loro, una più solida infrastruttura organizzativa.

Per farlo oggi non servono grandi apparati. Servono piuttosto abilità evolute nell'uso delle tecnologie e capacità creative, orientate da una chiara e costante strategia. Serve una struttura snella, ma costantemente e realmente focalizzata sullo sviluppo di un sistema di comunicazioni, non unidirezionali, mirate di volta in volta alla platea degli «aderenti-elettori» a quella degli iscritti a entrambe o (meglio) a loro specifici sottoinsiemi. Solo se si riesce a mantenere «connessa» la larga rete degli «aderenti», si può sperare che le persone siano poi attive nell'orientare positivamente l'opinione pubblica, disponibili a impegnarsi volontariamente, a dare contributi o a devolvere il 2 per mille.

Dovremo anche chiederci se e come riconoscere qualità e prerogative di aderenti a chi deciderà di sostenere il Pd attraverso le modalità previste dalla nuova normativa del finanziamento pubblico ai Partiti. Certamente anche con loro dovremo stabilire un rapporto continuativo di reciproco ascolto.

Naturalmente, l'ossatura del partito nei territori non potrà che essere costituita dalla base degli iscritti, nella misura in cui l'iscrizione non è solo strumentale alla partecipazione al voto nei momenti congressuali. Pensiamo che si debba da un lato essere molto rigorosi nelle procedure che accertano la trasparenza e la correttezza del tesseramento. Dall'altro che non si debba affatto rinunciare (ed anzi rafforzare) il radicamento territoriale e sui luoghi di lavoro. Una idea partecipata e non elitaria della democrazia vive sul protagonismo permanente di cittadini impegnati e consapevoli. Pensiamo che gli iscritti vadano coinvolti di più nelle scelte programmatiche del Pd. Accanto allo strumento statutario del referendum, che concretamente resta uno strumento 'eccezionale', cioè utilizzabile in occasioni molto particolari su singole e grandi tematiche, pensiamo ad una vera e propria rete telematica di scambio, condivisione e consultazione, a partire dallo sviluppo del progetto dei 'Circoli in rete'.

### **L'impegno per la formazione di un partito che «pensa europeo»**

L'appartenenza al PSE e l'impegno che stiamo giustamente approfondendo per un maggior protagonismo e più coraggio nel chiedere una svolta nelle politiche europee deve tradursi in una attenzione di tutto il Pd alla dimensione internazionale e nella costruzione di momenti permanenti di confronto con i Partiti principali del PSE, a partire da alcuni comuni progetti di formazione politica, con l'obiettivo di promuovere la creazione di una classe dirigente diffusa capace di pensare in termini europei.

La formazione sarà sempre di più un elemento fondamentale della identità del Pd. Canale di accesso di nuove energie e occasione di rafforzamento della nostra classe dirigente, nel Partito e nelle istituzioni. In altri partiti europei la formazione è al centro dell'attività di fondazioni indipendenti oppure direttamente promosse dal partito,

titolari di specifiche e trasparenti fonti proprie di finanziamento, anche di carattere pubblico. Una strada su cui riflettere anche per l'Italia.

### **Semplificare, chiarire e completare il sistema delle norme interne**

Al momento della prima approvazione dello Statuto, all'inizio del 2008, si era già consapevoli che sarebbe stata necessaria, nel volgere di qualche anno, una verifica sulla sua attuazione, per valutare l'eventuale necessità di adattamenti, tenuto conto anche delle notevoli innovazioni introdotte nello Statuto del Pd rispetto all'esperienza dei partiti precedenti, non solo italiani.

Sulla base di due cicli congressuali, è ora certamente opportuno farlo, potendo tuttavia partire dal presupposto che, come abbiamo detto, non è in discussione l'impianto delineato dal Capo Primo, nel quale sono contenuti i principi fondamentali riguardo alla modalità di elezione degli organismi dirigenti, alla selezione delle candidature, alla parità di genere, alla rotazione negli incarichi, alla definizione di diritti e doveri riconosciuti ai due tipi di aderenti al partito (elettori ed iscritti), entrambi identificati come suoi soggetti costitutivi.

Sono però certamente necessari interventi per chiarire norme che si sono rivelate (o sono diventate, a causa di interventi successivi) oscure o contraddittorie, per risolvere i dilemmi aperti da norme mai applicate, per semplificare procedimenti che si sono dimostrati inutilmente complessi, per ripulire lo Statuto da norme transitorie oggi inutili, ma anche interventi per completare il quadro delle norme interne con Regolamenti essenziali per la vita democratica interna come quello dell'Assemblea e della Direzione Nazionale. A questo riguardo si può prendere spunto dal lavoro istruttorio già avviato nell'ambito della Commissione Nazionale di Garanzia (**vedi ALEGATO**).

Su due aspetti di particolare rilievo, indicati di seguito, potrebbero essere invece utili interventi di merito su cui è necessario un confronto politico approfondito.

### **Sessioni programmatiche dell'Assemblea Nazionale**

Una delle critiche più ricorrenti, soprattutto tra chi è parte degli organismi assembleari interni, è la mancanza di sedi nelle quali vengano effettivamente discussi o quanto meno socializzati i grandi orientamenti politici assunti dal Pd, con l'effetto di una rapida e generalizzata demotivazione. Lo Statuto nazionale prevedeva, a questo fine, la convocazione di una *Conferenza programmatica annuale*, un istituto che non è mai stato attivato. A nostro avviso, in alternativa, si potrebbero prevedere «Sessioni programmatiche» dell'Assemblea Nazionale, nel corso delle quali esaminare e

discutere, nel confronto diretto con i protagonisti, i temi principali dell'agenda politica e governativa. Un primo esperimento potrebbe essere fatto proprio, in occasione di una prossima Assemblea Nazionale, per discutere gli argomenti oggetto di questo documento.

### **Allineare le tornate congressuali e limitare il numero delle elezioni interne**

Infine crediamo si debba riflettere sulla opportunità di allineare le scadenze dei congressi e di ridefinire la composizione delle platee congressuali. Noi pensiamo debba essere presa sul serio la richiesta espressa con insistenza soprattutto dai militanti e dagli iscritti, di semplificare i procedimenti delle tornate elettorali interne (congressi, primarie) e di ridurre il numero, per non sottoporre iscritti ed elettori ad una sequenza troppo ravvicinata di consultazioni, al rischio anche di snaturare e debilitare questi irrinunciabili strumenti di partecipazione.

Si dovrebbe valutare se non sia preferibile avere, di norma, un *election day*, o comunque un unico ciclo congressuale, per eleggere gli organismi di tutti i livelli. Il mandato degli organismi dirigenti potrebbe rimanere di quattro anni, specificando che il ciclo congressuale è anticipato di un anno se sono previste elezioni politiche nazionali nell'arco del quarto. In questo quadro, crediamo che sia utile interrogarsi sulla opportunità che anche gli organismi dirigenti di livello regionale, come attualmente quello provinciale e di circolo, siano eletti dai soli iscritti.

### **In conclusione. Una proposta operativa**

Pensiamo quindi che sia venuto il momento per condividere, al di là delle divisioni tra componenti congressuali, alcune linee di indirizzo per il rafforzamento organizzativo del PD. Ci sono nodi mai completamente sciolti che crediamo possano essere oggi finalmente affrontati con una discussione seria, serena, approfondita e tempestiva, anche pensando alla istituzione di un gruppo snello di lavoro, che potrebbe trovare il momento di sintesi in una sessione tematica della prossima Assemblea Nazionale, invitata a discutere ed approvare un documento politico di indirizzo sull'organizzazione del Pd, oltre ad alcuni interventi puntuali e mirati, per semplificare, chiarire e completare il quadro delle norme interne.

Andrea De Maria --- Salvatore Vassallo --- Sandra Zampa

# ALLEGATI

# Le regole del partito aperto

*Documento di lavoro sulla Revisione dello Statuto  
predisposto su mandato della Commissione Nazionale di Garanzia*

Salvatore Vassallo

(24 giugno 2014 – versione preliminare)

Al momento della prima approvazione dello Statuto, all'inizio del 2008, si era già consapevoli che sarebbe stata necessaria, nel volgere di qualche anno, una verifica sulla sua attuazione, per valutare l'eventuale necessità di adattamenti, tenuto conto anche delle notevoli innovazioni introdotte nello Statuto del Pd rispetto all'esperienza dei partiti precedenti, non solo italiani.

Sulla base di due cicli congressuali, è ora certamente opportuno farlo, potendo tuttavia partire da un solido presupposto: non è in discussione l'impianto delineato dal Capo Primo, nel quale sono contenuti i principi fondamentali riguardo alla modalità di elezione degli organismi dirigenti, alla selezione delle candidature, alla parità di genere, alla rotazione negli incarichi, alla definizione di diritti e doveri riconosciuti ai due tipi di aderenti al partito (elettori ed iscritti), entrambi identificati come suoi soggetti costitutivi.

Non è questa la sede per ricapitolare la «teoria» del «partito aperto, plurale, a vocazione maggioritaria» (per chi fosse interessato a discuterne, magari in altra sede, ho cercato di farlo in: *Liberiamo la politica*, Il Mulino, 2014, capp. 9-12). Si intende però che la revisione dello statuto, così come è stato per la sua originaria redazione, non è una mera operazione tecnico-giuridica. Presuppone e prefigura un «modello di partito», concepito in relazione ad una precisa visione del ruolo che si presume il Pd debba svolgere nella società e nella politica italiane. Le proposte che seguono assumono che il disegno statutario delineato nel 2008 abbia retto egregiamente alla prova e che oggi lo si possa quindi perfezionare, chiarendone e semplificandone alcune parti, completandone altre, sulla linea di quanto indicato anche nel documento presentato da Enrico Morando nella sessione inaugurale della Commissione.

Evitando dunque ogni ulteriore premessa di carattere generale, sottopongo alla discussione una rassegna di norme statutarie che potrebbero essere oggetto di revisione *per ragioni in senso lato «tecniche»*, distinguendole in cinque categorie:

- a) singole disposizioni che erano o sono diventate (in particolare per effetto delle modifiche introdotte nel maggio 2010) oscure, ambigue, internamente contraddittorie;
- b) procedimenti che si sono dimostrati inutilmente complessi, che possono forse essere semplificati senza alterare la logica di fondo dello statuto;
- c) norme e istituti mai applicati, tra i quali si dovranno distinguere i casi in cui questo è probabilmente avvenuto perché le previsioni statutarie erano inappropiate, irragionevoli o inapplicabili, i casi in cui la mancata attivazione di istituti previsti dallo statuto è stata frutto di una legittima scelta discrezionale dei gruppi dirigenti che si sono susseguiti sino ad oggi, quelli in cui è avvenuto per l'assenza degli appositi regolamenti attuativi;
- d) disposizioni o istituti che si sono rivelati di difficile applicabilità;
- e) norme transitorie che possono essere soppresse.

Terrei distinti gli eventuali interventi relativi a queste prime cinque categorie - *necessari per prevenire problemi interpretativi futuri e che in ogni caso non modificano l'impianto statutario* - da altre eventuali modifiche relative a norme la cui interpretazione non è controversa, che sarebbero quindi giustificate da un giudizio di merito e implicano un cambiamento sostanziale dell'impianto statutario. Una tale distinzione mi pare utile anche perché, mentre la Commissione di Garanzia ha forse titolo, pur in assenza di un preciso mandato, a sottoporre agli organismi dirigenti ipotesi di modifica statutaria riguardo al primo blocco, non è detto sia opportuno che si spinga a farlo anche in relazione al secondo.

## **Disposizioni non chiare o contraddittorie**

1. La prima parte dello Statuto, invertendo una concezione canonica nei partiti precedenti, definisce chiaramente una forma di adesione che si perfeziona *contestualmente* alla partecipazione alle "primarie", prevedendo che chi si dichiara elettore del Pd (chiedendo d'essere incluso nell'apposito albo) sia ammesso a votare per le principali cariche interne e per la selezione delle candidature alle principali cariche monocratiche di governo. Questo «principio fondativo» era chiaramente codificato all'articolo 18, comma 2, prima di una modifica (maggio 2010) che venne presentata come una «riformulazione stilistica». Rimane chiaramente codificato all'articolo 16, comma 8, con riguardo alle elezioni degli organi regionali. È codificato in maniera ugualmente chiara all'articolo 9.8 con riguardo all'elezione degli organi nazionali, a maggior ragione se letto in relazione al citato articolo 16.8. Tuttavia, siccome si tratta di questione che ha già prodotto conflitti interpretativi, è

assolutamente necessario, tanto più se si intende modificare (per altri motivi) l'articolo 16.8, eliminare ogni possibile ambiguità al riguardo, reintroducendo il contenuto dell'originario articolo 18.2 e uniformando il 9.8 al 16.8.

ART. 9.8. Sono ammesse a partecipare alle elezioni [del Segretario e dell'Assemblea Nazionali, Ndr], in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all'art. 2 comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta.

ART. 16.8. Le candidature a Segretario regionale, a Segretario provinciale di Trento e Bolzano, vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

**ART. 18.2 prima della modifica del maggio 2010** - Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico gli elettori già registrati nell'Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto.

2. All'articolo 14 va chiarito che il segretario di circolo è eletto direttamente dagli iscritti con la maggioranza semplice (o eventualmente con il ballottaggio). Per evitare confusioni al riguardo credo sarebbe opportuno sopprimere l'articolo 46.
3. Con una modifica intervenuta successivamente alla originaria approvazione dello Statuto, all'articolo 17 sono stati attribuiti poteri sostitutivi ad un organo imprecisato definito «l'Organizzazione» (forse era meglio scrivere «l'Apparato» ☺). Queste prerogative potrebbero essere più correttamente attribuite al componente della Segreteria delegato dal Segretario a curare l'organizzazione del partito. Si potrebbe riscrivere in maniera più compiuta l'intero comma che a un certo punto pare abbia un buco, magari evitando la formula «laddove è necessario» ..... !!!

ART. 17-4. In presenza di elementi di irregolarità del tesseramento, incompletezza o anomalie evidenti, **l'Organizzazione procede a verificare e a compiere e, laddove è necessario, formalizzare la nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del partito o di parti di esse.**

4. La riscrittura e la fusione dei due articoli originariamente riguardanti le primarie (in senso stretto) per le cariche apicali di governo (sindaci, presidenti di regione) approvata a maggio 2010 ha introdotto una sequenza di norme e deroghe che rendono l'articolo potenzialmente fuorviante. Il comma 1 esprime come fosse una scelta inderogabile quella per cui tali primarie devono essere «di coalizione». Ma al comma 4 si scopre che in realtà gli organismi territoriali sono chiamati a decidere se devono essere di coalizione o di partito, oppure se *non si devono fare*, ove l'accordo di coalizione preveda una (imprecisata) diversa modalità per la scelta del candidato. Credo sarebbe meglio chiarire subito quali sono le opzioni disponibili e i tempi entro cui gli organismi dirigenti locali devono decidere, per e-

vitare le annose controversie al riguardo. Ci sono altri aspetti (uno già citato al punto 1) che consiglierebbero una più compiuta riformulazione dell'articolo. Ad esempio, al comma 7 si dice che in presenza di una sola candidatura le primarie non si fanno e si rinvia ad un regolamento (comma 2) che però riguarda le sole primarie di coalizione! Mentre è stata cancellata (sempre a maggio 2010) la norma originariamente contenuta nello Statuto che richiedeva l'approvazione di un «Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti».

**ART 18.1.** I candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione vengono scelti **attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.**

2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d'intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.

3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.

4. **Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, almeno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente.**

5. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.

6. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, **Presidente di Provincia** e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.

7. **Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui il comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.**

8. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli iscritti del Partito Democratico, la sola candidatura del Segretario nazionale.

9. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonché dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dei capoluoghi di Regione, il Segretario nazionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l'indirizzo politico generale del partito, può chiedere all'organo dirigente del livello territoriale competente di riesaminare le decisioni assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modali-

tà di selezione delle candidature. In tale caso, l'organo dirigente del livello territoriale competente è chiamato a riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.

5. Le norme sulle incompatibilità introdotte nel maggio 2010, come è stato più volte riscontrato dalla Commissione di Garanzia già nel primo mese della sua attività, presentano contraddizioni interne e una estensione non sostenibile che richiede una ampia revisione dell'articolo 21, oppure il ripristino della sua formulazione originaria. Come è noto, con riguardo ai rotazione negli incarichi istituzionali, la formulazione dell'articolo 21 era già nella sua versione originaria *volutamente ambigua*, esprimendo con chiarezza al comma 5 che il limite di due mandati per la cariche di governo è da intendersi come pari a dieci anni, lasciando invece indeterminato invece il senso dell'espressione «durata di tre mandati» presente al comma 3 con riguardo alle cariche assembleari.

**ART 21.1.** Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, come le segreterie.

2. ??????

a) Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.

b) Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a cinquantamila abitanti.

c) La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l'incandidabilità alle lettere a e b del presente comma.

d) La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco o assessore.

3. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati.

4. Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell'ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l'aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità.

5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.

6. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un'assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all'incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all'incarico principale.

7. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell'indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.

8. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ad esclusione dei commi 2 e 4, devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggio-

ranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene formulata dalla medesima Direzione nazionale.

9. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzia in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall'esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all'attività del Partito Democratico attraverso l'esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.

10. Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali di livello regionale e locale, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 4 del presente articolo, sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

## **Procedimenti che possono essere semplificati**

6. Lo Statuto stabilisce che il procedimento di elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionali si svolga in due fasi. Nella prima i soli iscritti sono chiamati a «selezionare» le candidature da sottoporre al voto di tutti gli elettori nella seconda fase. Questa prima fase include lo svolgimento di «convenzioni» anche al livello provinciale che si sono rivelate poco utili e che potrebbero pertanto essere abolite. Si può forse evitare anche la formale «elezione» dei «componenti della convenzione nazionale», la quale consiste sostanzialmente in una occasione di incontro e di confronto pubblico tra i candidati ammessi alla votazione finale. Basterebbe prevedere (nel regolamento) che i rappresentanti dei candidati indichino, provincia per provincia, i nomi dei partecipanti alla ... *convention*. Di seguito una conseguente ipotesi di riformulazione dell'articolo 9, comma 5, che sana anche una imperfezione stilistica nella numerazione dei commi stessi.
7. Una ulteriore semplificazione potrebbe consistere nel prevedere che *non si tengano le votazioni tra gli iscritti (ma solo le riunioni nei circoli e la convenzione per discutere dei programmi) qualora le candidature per le quali siano state raccolte le sottoscrizioni richieste siano meno di quattro*.
8. Si potrebbe valutare l'ipotesi di espungere dal comma 7 il periodo che prevede la possibilità di presentare più di una lista collegata a ciascun candidato alla segreteria, lasciando che sia il *Regolamento* (vedi punto 14 e 22) a risolvere la questione in un senso o nell'altro.
9. Agli stessi fini e per i medesimi aspetti, potrebbe essere emendato l'articolo 16, commi 6-8, con riguardo all'elezione degli organi regionali, sempre che non intervengano le modifiche più incisive di cui si parla nell'ultima sezione di questo documento.

ART. 9.5 - Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, ~~delle Convenzioni provinciali~~ e della Convenzione nazionale nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico. ~~16.1~~ Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la

regolarità dello scrutinio, e di elezione dei delegati alle Convenzioni provinciali e alla Convenzione nazionale.

6. Risultano ammessi all'elezione del Segretario nazionale i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno cinque regioni o province autonome.

7. Ai fini dell'elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l'alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei Deputati. Le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione. Con l'eccezione della Valle d'Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In ciascun collegio possono essere presenti una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.

## **Norme e istituti non applicati**

10. All'articolo 1, comma 9, fu prevista l'istituzione di un «Sistema informativo per la partecipazione» che avrebbe dovuto svolgere un ruolo abbastanza cruciale per mantenere vivo il rapporto tra organismi dirigenti, aderenti ed eletti (Cfr. anche artt. 23.3, 27.1). Si scelse deliberatamente di usare una formula così impegnativa per segnalare che il Pd avrebbe dovuto fare un investimento cospicuo al riguardo, e che avrebbe dovuto farne un elemento qualificante del suo disegno organizzativo.

ART. 1.9. Il Partito Democratico assicura un Sistema informativo per la partecipazione basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il Sistema informativo per la partecipazione consente ad elettori ed iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, e sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubblici le proprie attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.

ART. 22.3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.

ART. 27.1. Un apposito Regolamento quadro, approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del Partito, comprese quelle che si svolgono attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.

ART. 39.1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al Partito Democratico e al Sistema informativo per la partecipazione di cui all'articolo 1, comma 9, sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia,

dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

11. All'articolo 2, comma 8, è stabilito che l'iscrizione e la registrazione nell'Albo degli elettori possa avvenire anche per via telematica. Si dovrebbe verificare che il Regolamento sulle iscrizione e la tenuta degli albi preveda questa possibilità e che sia effettivamente disponibile sul sito del Partito Democratico.

ART. 2.8. L'iscrizione al partito così come la registrazione nell'Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età.

12. La composizione dell'Assemblea Nazionale non è mai stata integrata dai 300 eletti secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 2. Le reiterare critiche alla composizione già pletorica dell'Assemblea e alla complessità del sistema di rappresentanza interno consigliano a mio avviso di abrogare il testo sottolineato.

ART 4.2 - Nello svolgimento di tutte le sue competenze, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 3, al comma 2 ed al comma 7 del presente articolo, la composizione dell'Assemblea nazionale è integrata da trecento persone elette dagli elettori contestualmente all'elezione delle Assemblee regionali secondo le modalità indicate dagli statuti regionali. A tale fine, a ciascuna regione sono attribuiti cinque seggi, ad eccezione del Molise che ne ha due e della Valle d'Aosta che ne ha uno. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione ai voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni della Camera dei Deputati, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. L'Assemblea nazionale è inoltre integrata da cento componenti eletti dai parlamentari nazionali ed europei aderenti al Partito Democratico. [...]

13. Lo Statuto, per emulazione dei regolamenti parlamentari, prevede che l'**Assemblea nazionale** eserciti una funzione di «indirizzo politico» attraverso «mozioni, ordini del giorno, risoluzioni» e che la **Direzione nazionale**, in aggiunta a «mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche», svolga «la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria». Si tratta di formule mai utilizzate, anche per l'assenza del Regolamento. Credo sia opportuno valutare se, prima di approvare il regolamento, non sia meglio semplificare la tipizzazione degli atti.
14. Lo Statuto pone in capo al Presidente dell'Assemblea l'obbligo di convocare il congresso nazionale entro termini tassativi. Questa norma non è stata correttamente applicata anche perché il Regolamento ex art. 9, al contrario di quanto prevede lo Statuto, non è stato mai redatto in un forma che o renda immediatamente applicabile, ma è stato invece redatto "di volta in volta" in modo che debba essere necessariamente riformulato per "convocare" il Congresso. Anche al fine di rendere effettiva la disposizione dell'articolo 5, si dovrebbe redigere un Regolamento quadro del «ciclo congressuale» in cui non siano specificate le date, le quali sono invece oggetto dell'atto di convocazione di cui è titolare il Presidente dell'Assemblea (vedi anche i punti 8 e 22).

ART 5.2 - Il Presidente dell'Assemblea nazionale indice l'elezione dell'Assemblea e del Segretario nazionali sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea previsti dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, comma 7, il Presidente dell'Assemblea nazionale indice l'elezione entro i quattro mesi successivi.

15. La conferenza programmatica annuale di cui all'articolo 26 non è mai stata convocata. Difficile credere che non si sia fatta solo perché mancava il regolamento 😊. Forse si può almeno far venir meno il suo carattere «annuale». Oppure, a mio avviso meglio, prevedere che l'Assemblea Nazionale possa svolgere al suo interno «sessioni programmatiche», il cui svolgimento potrebbe essere meglio delineato e disciplinato nel regolamento dell'Assemblea stessa. In tal caso, l'articolo 26 andrebbe riscritto come «Sessioni programmatiche dell'Assemblea Nazionale».
16. Nessun referendum di cui all'articolo 27 è stato mai indetto. Difficile credere che non si sia fatto solo perché mancava il regolamento. L'indizione di referendum è operazione politicamente controversa e tecnicamente non banale. Se riguarda materie sensibili, rischia di oscillare tra il plebiscito e la sconfessione dell'indirizzo politico della segreteria. Siccome non si possono fare referendum sulla stessa materia ogni settimana, rischiano di cristallizzare posizioni destinate invece a cambiare rapidamente anche nell'opinione degli stessi partecipanti (si pensi alla rapida evoluzione che ha avuto negli ultimi mesi l'opinione rilevata dai sondaggi riguardo alle unioni tra persone dello stesso sesso). Il regolamento va fatto, ma forse vanno meglio specificate le circostanze “non ordinarie” in cui si possano svolgere veri e propri referendum deliberativi. Andrebbero invece potenziati, a mio avviso, strumenti di ascolto costante della base attraverso sondaggi telematici o forme simili di consultazione.
17. Le convenzioni di cui all'articolo 28 non sono mai state stipulate (a conoscenza dei più). Lasciarlo lì non fa danni, anche se è molto improbabile che se ne stipulino in futuro, con finanziamenti pubblici per i partiti drasticamente decrescenti.
18. La mancata o incompleta attuazione delle norme relative alla trasparenza (**articolo 40** dello Statuto) ed il **Codice etico** richiedono una (ampia) riflessione a sé stante. Riguardo alle Commissioni di Garanzia (**articolo 39**) *escluderei* la ripresentazione di emendamenti tesi a consentire la reiterazione del mandato, mentre (ad esclusivo vantaggio dei nostri successori) *chiederei* che sia codificata l'attribuzione ai componenti in carica del ruolo di invitati permanenti (con diritto di parola) alle Direzioni dei rispettivi livelli territoriali.

## **Norme e istituti difficilmente applicabili**

19. In diverse occasioni si è potuto verificare che i quorum richiesti per decisioni dell'Assemblea o della Direzione sono difficili da raggiungere, anche a causa della numerosità dei componenti e della loro discontinua partecipazione. Si è potuto tuttavia riscontrare che anche quorum particolarmente esigenti, come quello previsto per la modifica

statutaria (art. 42), è stato soddisfatto in circostanze nelle quale esisteva un largo consenso sulle proposte di modifica, impedendo invece modifiche statutarie non sostenute da un consenso adeguato. Va semmai valutato se ripensare il collegamento con il referendum interno (Art. 42.3). Da riflettere anche sui quorum di cui agli articoli: 3.2 (maggioranza qualificata diversa rispetto a quella prevista per i segretari regionali al 15.9), 4.4, 8.1, 9.1, 10.3, 16.1, 17.1, 18.2, 21.8, 23.3, 23.4, 26.1, 27.1, 27.2, 31.1, 36.1, 39.7, 41.1, 42.1, 46.2,

## **Norme transitorie da sopprimere**

20. L'articolo 30 riguardante l'associazione giovanile, a suo tempo ancora da costituire, va riscritto sulla base di una ricognizione dell'esistente, eliminando l'articolo 43.
21. Da valutare se non sia il caso di sopprimere le norme transitorie e finali (in particolare art. 46) che generano confusione.

## **Modifiche sostanziali**

22. *Tempi ed elettorato attivo per il rinnovo degli organi regionali e provinciali.* È ricorrente l'esigenza espressa dagli iscritti di semplificare i procedimenti delle tornate elettorali interne (congressi, primarie) e di ridurre il numero. Anche la recente esperienza con i congressi provinciali e regionali temporalmente "sfasati", come sappiamo, ha richiesto un impegno organizzativo smisurato e prodotto vari attriti che potevano essere evitati. Si potrebbe ad esempio pensare, quale che sia la scelta riguardo all'elettorato passivo per gli organismi provinciali e regionali, ad un *election day*, o comunque ad un unico ciclo congressuale, nel quale si eleggono gli organismi di tutti i livelli territoriali: dai direttivi dei circoli al segretario nazionale. Il mandato degli organismi dirigenti potrebbe rimanere di quattro anni, specificando che il ciclo congressuale è anticipato di un anno se sono previste elezioni politiche nazionali nell'arco del quarto. Ne consegue che il Regolamento quadro (vedi punto 14) dovrebbe riguardare l'intero ciclo congressuale.

## MEMO SULLE ALTRE TAPPE

[Suggerisco di fissare un calendario e alcune priorità riguardo ai regolamenti]

### *Regolamenti fondamentali da predisporre o riformulare*

- 1] Regolamento dell'Assemblea nazionale (4.4; Ass; MAC)
- 2] Regolamento della Direzione nazionale (8.1; Dir; MAC)
- 3] Regolamento per le elezioni del Segretario e dell'Assemblea nazionali (9.1; Dir; MAC)
- 4] Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei circoli on line (14.5; Dir)
- 5] Regolamento quadro per lo svolgimento delle primarie (18.2 – da revisionare)
- 6] Regolamento quadro per i referendum (27.1 e 41.3).
- 7] Regolamento per la tenuta degli albi e la loro pubblicità (41.1).

### *Regolamenti da predisporre o riformulare (?)*

- 8] Regolamento della Conferenza dei segretari regionali (16.1)
- 9] Regolamento per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale (19.1) ???
- 10] Regolamento della Conferenza permanente delle donne democratiche (24.3).
- 11] Regolamento per la conferenza programmatica annuale (26.1; Dir; MAC)

### *Regolamenti da perfezionare (?)*

- 12] Regolamento finanziario (36; Dir).
- 13] Regolamento sulle sanzioni e per l'attività della Commissione nazionale di garanzia (39.7).

*Codice etico (a mio avviso da riscrivere, affinché sia applicabile)*

*Sistema informativo per la partecipazione (da istituire e monitorare)*

*Anagrafe patrimoniale degli eletti (da istituire e monitorare)*

*Modalità di tenuta degli albi (da monitorare)*

# Schema di regolamento per la Direzione e l'Assemblea Nazionale

*Documento di lavoro predisposto su mandato  
della Commissione Nazionale di Garanzia*

Salvatore Vassallo  
(27 giugno 2014)

Lo schema che segue è frutto di una ricognizione delle disposizioni statutarie riguardanti le competenze dei due organismi. In allegato sono riportate per memoria quelle che mi sono apparse rilevanti ai nostri fini.

Propongo di lavorare inizialmente ad un testo unico di 16 articoli che potrà successivamente essere distinto, per la Direzione e l'Assemblea, duplicando o parzialmente differenziando alcune parti. In particolare, mi pare che si possano prevedere norme regolamentari abbastanza simili per la Direzione e l'Assemblea con riguardo ai contenuti essenziali dei regolamenti di qualsiasi organo collegiale: costituzione degli organi interni di presidenza, che peraltro nel nostro caso coincidono; verifica dei poteri; convocazione, ordine e pubblicità dei lavori; modalità di voto, con specificazione della modalità di voto telematica prevista esplicitamente dallo Statuto per l'Assemblea e *non* esclusa per la Direzione.

Ci sono poi procedure tipiche da fissare per specifiche deliberazioni riguardanti competenze che lo Statuto assegna all'Assemblea, alla Direzione o a entrambe: approvazione dei regolamenti (credo sia necessaria una specifica disciplina per la presentazione e l'esame di emendamenti); elezione della Direzione Nazionale (da parte dell'Assemblea) con voto di lista; elezione di altri organi con voto nominale; istituzione di commissioni interne (previste sia per l'Assemblea che per la Direzione); approvazione del bilancio; approvazione delle candidature (qui andrebbe anche specificato come si approva «di volta in volta» il regolamento sulla modalità di selezione dei candidati al Parlamento, a meno che non si modifichi lo Statuto); approvazione delle deroghe alla reiterazione dei mandati (questa procedura merita a mio avviso un articolo a sé stante).

Con riguardo agli «atti di indirizzo e controllo» rinvio al punto 12 del documento sulla revisione dello Statuto. Infine, credo si debbano fissare le modalità di svolgimento di «sessioni programmatiche» dell'Assemblea (vedi punto 16 del DocStatuto), anche in sostituzione della «Conferenza programmatica annuale» prevista dall'articolo 26 dello Statuto e mai convocata.

**Articolo 1.**

*(Presidenza e Ufficio di Presidenza)*

**Articolo 2.**

*(Verifica dei poteri. Surroga dei componenti decaduti)*

**Articolo 3.**

*(Concoevazione. Ordine del Giorno)*

**Articolo 4.**

*(Ordine e pubblicità dei lavori. Verbalizzazione)*

**Articolo 5.**

*(Votazioni. Verifica del numero legale e dei quorum)*

**Articolo 6.**

*(Votazioni per via telematica)*

**Articolo 7.**

*(Esame ed approvazione dei Regolamenti)*

**Articolo 8.**

*(Elezioni della Direzione Nazionale [AssNaz])*

**Articolo 9.**

*(Elezioni con voto nominale)*

**Articolo 10.**

*(Commissioni)*

**Articolo 11.**

*(Svolgimento delle sessioni programmatiche)*

**Articolo 12.**

*(Atti di indirizzo)*

**Articolo 13.**

*(Funzioni di controllo)*

**Articolo 14.**

*(Candidature a cariche istituzionali)*

**Articolo 15.**

*(Proposte di deroga alle incompatibilità)*

**Articolo 16.**

*(Esame e approvazione del bilancio)*

## APPENDICE A – Norme statutarie riguardanti la Direzione Nazionale

ART. 8.1. La Direzione nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea nazionale ed è organo d'**indirizzo politico**. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di **mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche** e svolge la sua **funzione di controllo** attraverso **interpellanze e interrogazioni** al Segretario e ai membri della Segreteria.

ART. 8.2. La Direzione nazionale è composta da **centoventi membri eletti dall'Assemblea nazionale**, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all'articolo 9, e da **quattro rappresentanti** eletti nella medesima riunione dai delegati all'Assemblea nazionale **della Circoscrizione estero**.

ART. 8.3. Sono inoltre **membri di diritto** della Direzione nazionale: il Segretario; il Presidente dell'Assemblea nazionale; i Vicesegretari; il Tesoriere; il massimo dirigente dell'organizzazione giovanile; i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali. L'Assemblea nazionale, prima di procedere alla elezione della Direzione nazionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal Partito a livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il segretario nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'associazionismo, delle imprese. **La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni** per organizzare la propria attività.

ART. 8.4. La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente dell'Assemblea nazionale, che **la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria** deve essere convocata dal Presidente **se lo richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti**.

ART. 4.4. L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica **sulla base di quesiti individuati dall'Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale**. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 7.4. **Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria** debbono essere **preventivamente approvate dalla Direzione nazionale**.

ART. 12.2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. **In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali**, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali

**con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.**

ART. 17.3. In casi di necessità e di urgenza, di gravi e ripetute violazioni dello Statuto e del Codice etico, sentita la Commissione nazionale di Garanzia, il Segretario nazionale può nominare un organo commissariale sostitutivo del Segretario e della Segreteria, ovvero di altri organi esecutivi. A pena di nullità, entro i trenta giorni successivi, **tali nomine sono sottoposte a ratifica della Direzione nazionale.**

ART. 21.8. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ad esclusione dei comma 2 e 4, **devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti**, su proposta motivata dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene formulata dalla medesima Direzione nazionale.

ART. 26.2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario nazionale, dalla Direzione nazionale.

ART 37.1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. **Gli altri sei componenti sono eletti dalla Direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell'Assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all'articolo 32, comma 1.**

ART 39.7. La Commissione di Garanzia è titolare delle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché del Codice etico. Con apposito **Regolamento proposto dalla Commissione nazionale di garanzia e approvato dalla Direzione Nazionale** con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice etico e le modalità per la loro deliberazione. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

ART 40.2. Le Commissioni di Garanzia ad ogni livello redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla Commissione Nazionale di Garanzia. **La Commissione Nazionale di Garanzia, ove necessario, presenta alla Direzione Nazionale proposte di modifica o di integrazione del Codice etico.**

## APPENDICE A – Norme statutarie riguardanti l'Assemblea Nazionale

ART 4.4. L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART 4.5. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell'Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'Assemblea.

ART 4.6. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

ART 4.7. L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.

ART 5.2. Il Presidente dell'Assemblea nazionale indice l'elezione dell'Assemblea e del Segretario nazionali sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea previsti dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, comma 7, il Presidente dell'Assemblea nazionale indice l'elezione entro i quattro mesi successivi.

ART 6.1. Il Segretario nazionale può, all'atto della proclamazione, proporre all'Assemblea nazionale l'elezione di uno o due Vicesegretari.

ART. 8.3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il Presidente dell'Assemblea nazionale; i Vicesegretari; il Tesoriere; il massimo dirigente dell'organizzazione giovanile; i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali. L'Assemblea nazionale, prima di procedere alla elezione della Direzione nazionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal Partito a livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il segretario nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'associazionismo, delle imprese. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.

**ART 9.9.** Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell'Assemblea nazionale lo proclama eletto all'apertura della prima seduta dell'Assemblea stessa; in caso contrario **il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti** l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

**ART 11.3.** Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all'Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, **se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all'Assemblea nazionale**, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.

**ART 11.4.** Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle Assemblee regionali o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. **Tali richieste sono esaminate dall'Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale.**

**ART 12.1.** Qualora in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare l'elettorato di orientamento Democratico, il Partito Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale. **L'accordo è deliberato dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.**

**ART 25.1.** **L'Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni** dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

**ART 32.1.** **L'Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti.** I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie.